



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 24/04/2019

OGGETTO: 2017LPSSMS09 "Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola anno 2017/2018 – LOTTO 7" (CUP: E47H17000780004). Autorizzazione aumento importo contratto di subappalto. Ditta appaltatrice Impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI (I.F.A.F.) Spa.

Onere: € 0 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. 378 del 06.12.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola anno 2017/2018 – LOTTO 7" (cod. STR: 2017LPSSMS09 – CUP: E47H17000780004), per un importo complessivo di Euro 700.000,00, di cui Euro 555.500,00 per lavori ed Euro 144.500,00 per somme a disposizione;

con la determinazione dirigenziale n. 2360 del 15.12.2017 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 555.500,00 (IVA esclusa), di cui Euro 542.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 13.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

il contratto era previsto a "misura" nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al capitolato speciale, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Lavori) dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dall'accordo quadro (Euro 700.000,00);

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 427 del 21.03.2018 è stato approvato il verbale di gara relativo alle sedute del 27.02.2018 (prot. n. 29419), e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI (I.F.A.F.) Spa (C.F./P.I. 00181830274), con sede in Noventa di Piave (VE) via Calnova n. 105, che ha offerto il ribasso del 19,28% sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

in data 10.05.2018 è stato stipulato in forma elettronica con atto pubblico amministrativo rogato dal segretario dell'ente il relativo contratto d'appalto – accordo quadro (Rep. n. 13397), registrato a Treviso il 17.05.2018 al n. 7720 Serie 1T, per l'importo complessivo di Euro 555.500,00, IVA esclusa;

in data 28.06.2018 i lavori sono stati consegnati, come da relativo verbale agli atti del Settore;

con determinazione dirigenziale n. 1310 del 30.07.2018 l'impresa IFAF Spa è stata autorizzata a subappaltare all'impresa Costruzioni Generali BIASUZZI Srl, con sede in Ponzano Veneto (TV) Via Morganella Ovest, 55 - Cod. Fisc. e Partita IVA 01162920266), opere stradali riconducibili alla categoria OG03 per un importo stimato di Euro 100.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 1555 del 11.09.2018, l'impresa IFAF Spa è stata autorizzata a subappaltare all'impresa LACS Srl, con sede in Rubano (PD) Via Avogadro n. 7 (C.F./P.I. 00181830274), opere stradali riconducibili alla categoria OG03 per un importo stimato di Euro 20.000,00;

Rilevato che:

- con nota in data 20.03.2019 (in atti prot. n. 41932 del 20.03.2019), la ditta IFAF Spa ha chiesto di poter aumentare di euro 20.000,00 l'importo del subappalto già autorizzato a favore dell'impresa LACS Srl e ha provveduto a trasmettere l'appendice al contratto di subappalto già stipulato con il subappaltatore LACS Srl;

Ritenuto pertanto di autorizzare l'impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI (I.F.A.F.) Spa (C.F./P.I. 00181830274), con sede in Noventa di Piave (VE) via Calnova n. 105 ad incrementare di euro 20.000,00 l'importo del contratto di subappalto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 1555 del 11.09.2018, a favore dell'impresa subappaltatrice LACS Srl, con sede in Rubano (PD) Via Avogadro n. 7 (C.F./P.I. 00181830274);

Visti:

- il D. Lgs n. 50/201 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI (I.F.A.F.) Spa (C.F./P.I. 00181830274), con sede in Noventa di Piave (VE) via Calnova n. 105, appaltatrice dei lavori di "Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola anno 2017/2018 – LOTTO 7" (cod. STR: 2017LPSSMS09 – CUP: E47H17000780004), ad incrementare di euro 20.000,00 l'importo del contratto di subappalto autorizzato con la determinazione dirigenziale n. 1555 del 11/09/2018, a favore dell'impresa subappaltatrice LACS Srl, con sede in Rubano (PD) Via Avogadro n. 7 (C.F./P.I. 00181830274) per la categoria OG3;
2. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
3. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA